

Assemblea dei Soci, 27 giugno 2023: Proposta di modifica del disciplinare Doc "Marsala":

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso della unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dall'art.30 della Legge 238/2016 e dall'art.7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Sicilia".

Articolato in formato sinottico.

Marsala vigente - Articolo 7	Marsala -proposta di modifica	Motivazioni
Designazione e presentazione		
<p>Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta. In aggiunta alle specificazioni del tipo connesse all'invecchiamento, alle indicazioni relative al colore ed a quelle relative al contenuto zuccherino, sono ammesse:</p> <p>l'indicazione dell'annata di produzione, intendendosi per annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l'ultima concia;</p> <p>l'indicazione "Vecchio", per i Marsala che possiedono almeno le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala Superiore;</p> <p>l'indicazione delle sigle e/o del significato in esteso I.P. (Italia Particolare) per il Marsala Fine; S.O.M. (Superiore Old Marsala), o G.D. (Garibaldi Dolce), o L.P. (London Particular oppure Inghilterra) per il Marsala Superiore riservate esclusivamente ai requisiti stabiliti per il tipo di cui trattasi.</p> <p>Le specificazioni di tipo connesse all'invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) – eventualmente seguite dalle sigle corrispondenti e/o dal loro significato in esteso – devono essere apposte di seguito sulla stessa riga o in quella immediatamente seguente la riga dove è riportata la denominazione Marsala o vino Marsala o vino di Marsala.</p> <p>Le specificazioni del tipo connesse all'invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) le sigle corrispondenti e/o il loro significato in esteso, devono essere riportate con caratteri non superiori – e non inferiori alla metà – in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per la designazione Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.</p> <p>Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero e tutte le altre indicazioni aggiuntive di cui al comma secondo devono essere riportate sulla etichetta principale o sulla etichetta apposta nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri non inferiori ad un quarto in ampiezza ed in</p>	OMISSIS	

<p>evidenza, di quelli utilizzati per le designazioni Marsala, vino Marsala o vino di Marsala, né superiori, in ampiezza ed in evidenza, a quelli utilizzati per queste stesse designazioni di base.</p> <p>E' consentita l'indicazione in etichetta di marchi registrati a condizione che gli stessi non siano di natura tale da trarre in inganno il consumatore circa la natura del prodotto e che siano specificate nell'etichetta secondaria le motivazioni del loro impiego.</p> <p>I marchi di cui trattasi, con l'esclusione delle figure, delle rappresentazioni grafiche, etc., non potranno essere riportati con caratteri superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli utilizzati per le designazioni di base Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.</p>	<p>Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso della unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dall'art.30 della Legge 238/2016 e dall'art.7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Sicilia".</p>	<p><u>Modifica:</u> inserita la possibilità di fare riferimento all'unità geografica più grande "Sicilia";</p> <p><u>Motivazione:</u> il grande sistema viticolo "Sicilia" si completa in questo modo con la prima e più e più iconica Doc italiana "Marsala", convergendo e ottimizzando una serie di sinergie strategiche per il valore internazionale delle produzioni siciliane.</p>
---	--	--

Consorzio Volontario per la tutela del Vino Marsala

Il legale rappresentante

Dott. Benedetto Renda

